



# Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

## Modifica del 19 giugno 2020

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2019<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 18 dicembre 2015<sup>2</sup> sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:

### *Sostituzione di un termine*

*Negli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l, nonché 9 capoverso 1 lettera d «franchi» è sostituito con «dollari americani».*

### *Art. 2 cpv. 1 lett. i e j*

<sup>1</sup> Nella presente legge s'intende per:

- i. *conto preesistente*: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione già aperto il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;
- j. *nuovo conto*: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data;

### *Art. 3 cpv. 10*

*Abrogato*

<sup>1</sup> FF 2019 6759  
<sup>2</sup> RS 653.1

*Art. 4 cpv. 1 lett. a e c, nonché 2, frase introduttiva e lett. a*

<sup>1</sup> Per conti esclusi che sono conti pensionistici o conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente:

- a. conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo, aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;
- c. forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 capoverso 2 LPP<sup>3</sup>, quali i contratti di previdenza vincolata conclusi con istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con fondazioni bancarie.

<sup>2</sup> Per conti esclusi che sono altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente:

- a. conti aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;

*Art. 5 cpv. 3*

<sup>3</sup> Un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato istituto finanziario svizzero in relazione ai conti finanziari aperti presso lo stesso in Svizzera.

*Art. 10 cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> Per determinare il saldo o il valore di un conto finanziario o qualsiasi altro importo, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione converte l'importo in dollari americani applicando un tasso di cambio a pronti. ...

*Art. 11 cpv. 5, 6 lett. b n. 2, nonché 8-10*<sup>5</sup> *Abrogato*

<sup>6</sup> Un indirizzo registrato nei documenti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza è considerato attuale per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche:

- b. altri conti, diversi da contratti di rendita, se:
  2. negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione presso cui il conto è aperto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale istituto finanziario, e

<sup>3</sup> RS 831.40

<sup>8</sup> Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può aprire un nuovo conto in assenza di un'autocertificazione del titolare del conto soltanto:

- a. se il titolare del conto è un ente e l'istituto finanziario svizzero può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione; o
- b. in presenza di un altro caso eccezionale; in tal caso deve aver ottenuto l'autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità; il Consiglio federale definisce i casi eccezionali.

<sup>9</sup> Se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell'autocertificazione o, in un caso eccezionale secondo il capoverso 8 lettera b, non dispone dell'autocertificazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere il conto o bloccare i movimenti del conto fino all'ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 9 della legge del 10 ottobre 1997<sup>4</sup> sul riciclaggio di denaro (LRD).

<sup>10</sup> *Abrogato*

*Art. 12 cpv. 2-4*

*Abrogati*

*Art. 13 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il trustee deve iscrivere un trust secondo l'articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione.

*Art. 15 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Se presso l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non sono aperti conti oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.

*Inserire titolo e art. 17a prima del titolo della sezione 6*

### **Sezione 5a: Obbligo di conservazione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione**

*Art. 17a*

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 958<sup>5</sup> CO<sup>5</sup>, i documenti che hanno elaborato e

<sup>4</sup> RS 955.0

<sup>5</sup> RS 220

i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall'allegato all'Accordo SAI<sup>6</sup> e dalla presente legge.

*Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup> Finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell'OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, l'autorità competente svizzera può sospendere di propria iniziativa lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli

La segretaria: Martina Buol

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l'8 ottobre 2020.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>6</sup> RS **0.653.1**

<sup>7</sup> FF **2020** 5067